

Statuto della "Fondazione del Monte San Giorgio"

Art. 1 Denominazione e sede

- 1.1 Sotto il nome "Fondazione del Monte San Giorgio" (di seguito: Fondazione) viene costituita una Fondazione giusta gli artt. 80 segg. del Codice civile svizzero.
- 1.2 La Fondazione ha sede a Mendrisio ed è iscritta a registro di commercio.

Art. 2 Scopo

- 2.1 Lo scopo della Fondazione è quello di provvedere alla gestione del Museo e Visitor Center del Sito del Patrimonio mondiale Monte San Giorgio e con lo stesso di presentare al pubblico primariamente il patrimonio geologico, paleontologico, geominerario, geoarcheologico e carsologico e secondariamente il patrimonio faunistico, botanico e micologico del Monte San Giorgio.
- 2.2 Un ulteriore scopo, altrettanto importante, è di fare conoscere la Convenzione dell'UNESCO sul patrimonio mondiale, le varie responsabilità e doveri ad essa legati, così come i criteri che hanno motivato l'iscrizione del Monte San Giorgio sulla Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.
- 2.3 La Fondazione ha inoltre lo scopo di stabilire i necessari contatti con i Comuni e altri Enti o Associazioni locali nel promovimento e coordinamento degli obiettivi di valorizzazione territoriale e socio-economica a livello comune e transfrontaliero.
- 2.4 La Fondazione è di pubblica utilità e non ha scopo di lucro.

Art. 3 Patrimonio

- 3.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai versamenti dei fondatori
- 3.2 Esso verrà incrementato, in particolare:
 - dalle devoluzioni o sussidi versati da enti pubblici e/o privati,
 - da prestazioni in natura,
 - dai beni acquisiti dalla Fondazione nell'ambito del proprio scopo,
 - dal reddito del patrimonio,
 - da ogni altro possibile introito.
- 3.3 La Fondazione potrà pure far capo a prestiti dei fondatori o di terze persone, di enti pubblici e privati e di istituti di credito.

Art. 4 Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono:


- il Consiglio di Fondazione
- l'ufficio di revisione

Art. 5 Il Consiglio di Fondazione

- 5.1 Il Consiglio di Fondazione è composto da 7 membri, di cui 5 vengono nominati dai fondatori e 2 per cooptazione dal Consiglio di Fondazione una volta costituito. Esso rimane in carica per la durata di quattro anni ed è sempre rieleggibile.
- 5.2 Il Consiglio è così composto: 1 rappr. del Comune di Brusino Arsizio, 1 rappr. del Comune di Mendrisio, 1 rappr. del Comune di Riva San Vitale, 1 rappr. del Comune di Stabio e 1 rappr. dell'Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio, 2 per cooptazione del Consiglio.
- 5.3 Il Consiglio di Fondazione prenderà le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti, ritenuto che esso potrà deliberare alla presenza di un numero minimo di membri pari alla metà più uno. In caso di parità dei voti, deciderà il Presidente.
- Un membro può farsi rappresentare da un altro membro del Consiglio di Fondazione. È ammessa un'unica rappresentanza per membro.
- Le decisioni possono essere anche prese mediante adesione scritta ad una proposta.
- 5.4 Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno due volte all'anno (entro la fine del mese di aprile allestendo il consuntivo; entro la fine di dicembre presentando il preventivo) e quando il Presidente lo ritiene opportuno o un membro ne fa richiesta motivata.
- 5.5 I membri del Consiglio di Fondazione non percepiscono retribuzione alcuna. Resta riservato il gettone di presenza e il rimborso delle spese vive.

Art. 6 Competenze del Consiglio di Fondazione

- 6.1 Il Consiglio di Fondazione ha tutti i poteri di amministrazione e di gestione del patrimonio della Fondazione e prende le decisioni per la realizzazione del suo scopo nel modo che più riterrà opportuno, conformemente all'art. 2 dello statuto.
- 6.2 Nomina il presidente, il vice-presidente, il segretario/cassiere che potrà essere designato anche al di fuori del Consiglio, il site manager, il direttore, e altro personale necessario.
- 6.3 Il Consiglio di Fondazione stabilisce pure le modalità di firma e di rappresentanza verso l'esterno.
- 6.4 Per raggiungere gli scopi di cui all'art. 2, il Consiglio può costituire delle commissioni secondo necessità. In tali commissioni possono far parte anche persone esterne al Consiglio di Fondazione. Il Consiglio di Fondazione può delegare loro, al fine di risolvere o gestire particolari aspetti, dossier o problemi, parte dei suoi poteri di amministrazione e/o gestione.
- I componenti delle commissioni non percepiscono retribuzione alcuna. Resta riservato il gettone di presenza e il rimborso delle spese vive.
- 6.5 Elabora gli eventuali regolamenti della Fondazione per disciplinare meglio e in modo più circostanziato l'attività della Fondazione, delle commissioni e quella del Consiglio stesso.
- 6.6 Stipula e conclude contratti.
- 6.7 Conferisce mandati, sentite le Commissioni interessate, per risolvere problemi specifici o per organizzare attività particolari nei campi che interessano gli scopi della Fondazione.
- 6.8 Decide sui finanziamenti.



- 6.9 Approva il programma annuale di gestione e dell'attività della Fondazione, nonché i conti e i bilanci che vengono chiusi ogni anno al 31 dicembre.
- 6.10 Presenta all'autorità cantonale competente il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi.
- 6.11 Modifica con la maggioranza dei 2/3 dei membri questo statuto nel rispetto dello scopo della Fondazione. È riservata l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle Fondazioni.

Art. 7 Ufficio di Revisione

- 7.1 Il Consiglio di Fondazione nomina un Ufficio di revisione. La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione.
- 7.2 L'Ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione, redigendo un rapporto destinato al Consiglio di Fondazione e all'Autorità di vigilanza.
- 7.3 L'ufficio di revisione rimane in carica due anni ed è sempre rieleggibile.
- 7.4 I conti vengono chiusi ogni anno al 31 dicembre.

Art. 8 Disposizioni finali

- 8.1 La Fondazione è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità cantonale competente.
- 8.2 La Fondazione risponde verso terzi limitatamente al proprio patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri.
- 8.3 Nel caso di scioglimento della Fondazione (decisione presa con la maggioranza dei 2/3 dei membri), l'eventuale patrimonio netto esistente in quel momento sarà devoluto al Comune di Mendrisio che dovrà utilizzarlo per scopi analoghi a quelli statuari. Lo scioglimento della Fondazione deve essere approvato dall'autorità di vigilanza cantonale.
- 8.4 Ulteriori questioni di dettaglio, in particolare organizzative, sono definite nel regolamento.
- 8.5 Per quanto non espressamente disciplinato da questo statuto, fanno stato le norme del Codice civile svizzero ed in particolar modo gli art. 80 ss CC.

Statuto approvato con atto di costituzione del 20 agosto 2008
e modificato il 22 febbraio 2017.

Sede CdF 22.2.2017